

Avv. Claudia Caradonna

Via Salvatore Marchesi. N. 5 - 90144 Palermo

Tel. 091/346258 - Fax 091/344483

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO, CON ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.

Per la Sig.ra **Fagnani Angela** nata a Popoli (PE) il 3 agosto 1993 (C.F. FGNNGL93M43G878A) e residente a *OMISSIS*, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 091344483), con domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al presente atto;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati che saranno individuati all'esito dell'istanza di accesso agli atti presentata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 30 marzo 2021

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

ANCHE EX ART. 56 C.P.A.

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 327416/2-13 del 10 marzo 2021 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata "*INIDONEA*" al "*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" in quanto "*ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato LI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: OMISSIS (COD. 231)*";

- del decreto del 27.03.2021, pubblicato il 29.03.2021 (n. 164/11-2 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, allegata al verbale n. 81 del 18 marzo 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, allegata al verbale n. 81 del 18 marzo 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 27.03.2021, pubblicato il 29.03.2021 (n. 164/11-2 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la *"Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"* con riguardo al *"codice 231"* della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3-4 Li a *"OMISSIS"*;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell'art. 10, comma 6, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *"saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4"*, nonché *"da tutte quelle imperfezioni ed*

infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;*

- ove occorra e per quanto di ragione, delle *“Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale”* pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Si premette

IN FATTO

1. Con bando del 19 febbraio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri (doc. 1), poi modificato con Decreto del Comandante Generale nr. 164/1-7-2019 CC del 5 ottobre 2020 (doc. 2).

La procedura di selezione ha previsto, in sequenza, una prova scritta, successive prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali e, infine, la valutazione dei titoli.

L’odierna ricorrente, **in servizio dal 5 dicembre 2018 quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito Italiano e raffermata per il secondo anno consecutivo fino al 4 dicembre 2021** (doc.3) ha partecipato

al concorso superando agevolmente la prova scritta, e, con punteggio incrementale, le prove di efficienza fisica tenutesi il 24 febbraio 2021 (doc. 4).

2. Ultimate le prove fisiche, la ricorrente è stata quindi convocata per il **25 febbraio 2021**, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.

In esito ai predetti accertamenti, la Commissione, per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, ha ritenuto necessario disporre l'effettuazione di un'ulteriore indagine radiologica considerata "*indispensabile per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche*" ai sensi dell'art. 10, comma 4, terzo periodo, del bando di concorso.

Sicché è stata disposta la sospensione della candidata, alla quale è stato richiesto di ripresentarsi in data 10 marzo 2021 con al seguito "*OMISSIS*" da effettuarsi presso struttura pubblica o privata convenzionata per finalità medico-legali (doc. 5).

3. La ricorrente ha così provveduto prontamente ad effettuare gli accertamenti richiesti, recandosi in data **26 febbraio 2021** presso l'**A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero "S. Salvatore - L'Aquila" - U.O.C. Radiologia Interventistica e Neuroradiologia**, al fine di sottoporsi a *OMISSIS*.

In esito al predetto esame radiologico è emerso che "*OMISSIS.*" (doc. 6).

Tale indagine radiologica ha consentito così di scongiurare la presenza di eventuali patologie, in atto o pregresse, dell'apparato locomotore inferiore non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

4. La ricorrente si è così recata in data **10 marzo 2021** presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, al fine di mostrare i risultati degli esami radiologici prescritti dalla Commissione di concorso e di completare le restanti prove concorsuali (nello specifico, accertamenti attitudinali).

Ebbene, nonostante dagli esami prescritti risultasse **conservata la OMISSIS**, la ricorrente è stata giudicata "*inidonea*", con profilo sanitario non compatibile con quello previsto. In particolare, ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato

LI «poichè gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: *OMISSIS* (COD. 231)» (doc. 7).

5. Tale valutazione è indubbiamente errata!

Ciò è comprovato, dall'esito delle visite ortopediche alle quali si è sottoposta nell'immediato la ricorrente.

Ed invero, quando il **6 aprile 2021**, in seguito al giudizio di inidoneità, la ricorrente si è recata presso **l'A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero "S. Salvatore - L'Aquila" - Dipartimento Tecnologie Pesanti - U.O.S.D. Radiologia Dea** al fine di sottoporsi a *OMISSIS*, è emerso quanto segue "*OMISSIS*." (doc. 8).

In pari data, la ricorrente si è sottoposta presso il **Presidio Ospedaliero di Collemaggio - ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila - U.O.S.D. Riabilitazione Territoriale**, anche a due esami specialistici: la "*OMISSIS*", in esito alla quale il Dirigente della predetta struttura sanitaria pubblica ha accertato che "*OMISSIS*" (doc. 9) e la "*OMISSIS*" in esito alla quale il medesimo Dirigente ha accertato che "*OMISSIS*" (doc. 10).

Tali accertamenti specialistici hanno, dunque, confermato anche *OMISSIS*.

6. Da quanto innanzi, in ragione della incompatibilità tra i risultati e della sicura rilevanza qualitativa degli esami radiografici effettuati presso le Strutture Sanitarie Pubbliche e delle visite specialistiche ("A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero "S. Salvatore - L'Aquila" - U.O.C. Radiologia Interventistica e Neuroradiologia", A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero "S. Salvatore - L'Aquila" - Dipartimento Tecnologie Pesanti - U.O.S.D. Radiologia Dea e "Presidio Ospedaliero di Collemaggio - ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila - U.O.S.D. Riabilitazione Territoriale"), emerge l'inattendibilità della diagnosi effettuata in sede concorsuale, secondo la quale la candidata sarebbe affetta da *OMISSIS*.

Sicché, il superamento delle prove fisiche del concorso in esame, congiuntamente ai predetti esiti positivi delle visite mediche specialistiche sostenute dalla ricorrente presso Strutture Sanitarie Pubbliche, non hanno fatto altro che dimostrare la perfetta condizione fisica della stessa, a discapito di quanto indicato nel provvedimento oggi impugnato.

7. A ciò si aggiunga, infine, che **la sig.ra Fagnani non ha mai sofferto di tale patologia tanto che la stessa, oltre a svolgere abitualmente attività sportiva, non ha mai accusato alcun problema o disturbo nell'effettuazione delle estenuanti prove fisiche che ha dovuto affrontare durante il servizio militare (dal 2018 a tutt'oggi).**

Ricordiamo, infatti, che l'odierna ricorrente è attualmente un militare in servizio, in quanto è risultata idonea agli accertamenti del concorso per vfp1 dell'Esercito Italiano bandito nel 2018, 3° blocco (doc. 11).

Ed invero, durante i diversi periodi di addestramento, la stessa ha sostenuto numerose prove fisiche estenuanti, superandole agevolmente (Corsa piana di 3000 metri su pista, Addominali, Piegamenti, Salto in alto di 1 metro, Zavorrata per 10 km con 10 kg. di peso nello zaino, varie marce con fucile e zaino affardellato con anche 20 kg. di peso, marce caratterizzate da un forte dislivello fino a 3000 metri di altezza, marcia giornaliera di circa 20/30 km) (doc. 12). **Cosa questa, alquanto improbabile, qualora la ricorrente avesse realmente sofferto di OMISSIS.**

8. Pertanto, ritenendo del tutto illegittimo il giudizio di idoneità reso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, l'odierna ricorrente ha proposto domanda di accesso agli atti della Commissione medica (doc. 13).

Per quanto sopra, questa difesa ritiene che il provvedimento impugnato sia illegittimo per errata interpretazione del bando di concorso, nonché del D.M. 4 giugno 2014, della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, e pertanto la sig.ra Fagnani è costretta a proporre il presente ricorso, affidato al seguente, articolato, motivo

IN DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 4 GIUGNO 2014. VIOLAZIONE

DELL'ART. 10, COMMA 6, LETT B), DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90 DEL 15 MARZO 2010. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II.

9. L'Amministrazione intimata ha interpretato erroneamente la normativa di settore, disciplinante l'accertamento sanitario per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica, adottando nei confronti dell'odierna ricorrente un giudizio di inidoneità drasticamente ed inutilmente afflittivo, non proporzionato né congruo rispetto allo scopo perseguito.

La sig.ra Fagnani, infatti, come si evince dal provvedimento di esclusione oggi impugnato, è stata dichiarata inidonea in quanto *“ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato LI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: OMISSIS (COD. 231)”*.

10. Ebbene, il **bando di concorso all'art. 10** (*“accertamenti psico-fisici”*) **comma 1**, per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, si limita a rimandare alle modalità previste dagli artt. 580 e 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal D.M. 4 giugno 2014 nonché a quelle definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Precisando al successivo **comma 6, lettera b)**, che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4”; (...) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”*.

Il **D.M. 4 giugno 2014** del Ministero della Difesa concernente la *“Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”*, a sua volta, al codice 231) prevede l'attribuzione del coefficiente 3-4 LI per *“OMISSIS”* (doc. 14).

11. Il codice 231 contestato alla ricorrente, dunque, prevede l'inidoneità di quel soggetto che in sede di visita medica - relativamente all'apparato locomotore inferiore - presenti il *OMISSIS* e con *OMISSIS*.

Ebbene, nonostante dall'esame al quale si è sottoposta la ricorrente presso la citata struttura sanitaria pubblica, in seguito alla sospensione dal concorso, fosse risultato un *OMISSIS*, la sig.ra Fagnani è stata giudicata "inidonea" per profilo sanitario non compatibile con quello previsto.

In realtà, tale diagnosi è conseguita ad una valutazione superficiale ed innegabilmente sbagliata da parte della commissione medica che ha, inevitabilmente, falsato il giudizio finale.

12. Ed invero, come anticipato in punto di fatto, ciò è **comprovato dall'esito delle visite specialistiche alle quali si è sottoposta nell'immediato la ricorrente.**

La sig.ra Fagnani, infatti, il **26 febbraio 2021**, dopo un solo giorno dalla sospensione concorsuale, si è recata presso l'**A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero "S. Salvatore - L'Aquila" - U.O.C. Radiologia Interventistica e Neuroradiologia**, al fine di sottoporsi a *OMISSIS*, come prescritto dalla Commissione di Concorso.

In esito al predetto esame radiologico è emerso che "*OMISSIS*." (**doc. 6**).

In seguito alla inidoneità comminata in sede concorsuale, la ricorrente ha deciso di sottoporsi ad ulteriore ***OMISSIS*** in data **6 aprile 2021** presso l'**A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero "S. Salvatore - L'Aquila" - Dipartimento Tecnologie Pesanti - U.O.S.D. Radiologia Dea**, in esito alla quale è emerso quanto segue "*OMMISSIS*." (**doc. 8**).

In pari data, la ricorrente si è sottoposta presso il **Presidio Ospedaliero di Collemaggio - ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila - U.O.S.D. Riabilitazione Territoriale**, anche a due esami specialistici: la "*OMISSIS*", in esito alla quale il Dirigente della predetta struttura sanitaria pubblica ha accertato che "*OMISSIS*" (**doc. 9**) e la "*OMISSIS*" in esito alla quale il medesimo Dirigente ha accertato che "*OMISSIS*" (**doc. 10**).

Tali esiti hanno confermato, peraltro, anche l'assenza di *OMISSIS*.

13. Tali indagini radiologiche e specialistiche hanno consentito così di scongiurare la presenza di eventuali patologie, in atto o pregresse, non

altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, tra le quali *OMISSIS*.

Pertanto, in ragione della **incompatibilità tra i risultati** e della **sicura rilevanza qualitativa degli esami radiografici effettuati presso le Strutture Sanitarie Pubbliche e delle visite specialistiche** (“A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero “S. Salvatore - L’Aquila” - U.O.C. Radiologia Interventistica e Neuroradiologia”, A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero “S. Salvatore - L’Aquila” - Dipartimento Tecnologie Pesanti - U.O.S.D. Radiologia Dea e “Presidio Ospedaliero di Collemaggio - ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila - U.O.S.D. Riabilitazione Territoriale”), emerge **l’inattendibilità della diagnosi effettuata in sede concorsuale, secondo la quale la candidata sarebbe affetta da OMISSIS.**

Peraltro, l’inattendibilità ed incongruenza della misurazione effettuata dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici trova conferma nell’ulteriore circostanza che anche in passato alla sig.ra Fagnani non è mai stato diagnostico il “*OMISSIS*”, tanto che in occasione degli accertamenti psico-fisici del concorso bandito nel 2018 per VFP1 dell’Esercito Italiano, era stata valutata come idonea con attribuzione del **coefficiente 2** nell’apparato locomotore inferiore (doc. 11).

14. In linea con quanto fino ad ora affermato, si pone anche l’**orientamento assunto da codesta Ecc.ma Sezione circa le cause di inidoneità attinenti la morfologia degli arti**, secondo cui “**la morfologia degli arti del ricorrente costituisce un dato oggettivo e non interpretabile, né modificabile**” (Tar Lazio, Sez. I Bis, 10 settembre 2020, n. 9479) e, pertanto, “*La patologia rilevata nel ricorrente dalla Commissione di concorso deve, quindi, collegarsi ad un mero errore fattuale*”, ovvero ad “*un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità, sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici*” (Tar Lazio, Sez. I Bis, 23 novembre 2020, n. 12328; cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, ord. 19 giugno 2020, n. 3569).

In altri termini, codesta Ecc.ma Sezione ha chiarito che **le patologie inerenti la morfologia degli arti non sono suscettibili di modifica nel breve periodo**, con la conseguenza che se - come nel caso di specie - la Commissione di

concorso ha ravvisato la presenza *OMISSIS*, non è possibile che tutte le altre strutture sanitarie pubbliche interpellate, **a distanza di un breve periodo**, al contrario, non l'abbiano rilevata.

È evidente, pertanto, la radicale illegittimità del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici, il quale risulta inficiato da tutti i vizi indicati in rubrica.

15. Ad ulteriore conferma di quanto sino ad ora affermato, si segnalano gli **innumerevoli precedenti della Sezione in materia con i quali è stata accolta la domanda cautelare presentata dai concorrenti esclusi per problemi legati alla morfologia degli arti ed è stata disposta una verifica ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della patologia, al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al candidato nonché la sua idoneità o meno al reclutamento (Tar Lazio, Sez. I Bis, 5450/2014; cfr. in senso analogo sulla verifica Tar Lazio, Sez. I bis, decreto cautelare n. 1334 del 2 marzo 2021; Tar Lazio, Sez. I bis, decreto cautelare 3 gennaio 2020, n. 36; Tar Lazio, Sez. I bis, 27 ottobre 2018, n. 6472; Tar Lazio, Sez. I Bis, 18 dicembre 2017, n. 6823; Tar Lazio, Sez. I Bis, 7546/2018; Tar Lazio, Sez. I Bis, n. 6660/2018; Tar Lazio, Sezione I Bis, 7006/2018; Tar Lazio, Sez. I Bis, n. 6834/218).**

16. In ultimo, risulterebbe priva di fondamento qualsiasi contestazione dell'Amministrazione che mirasse a ritenere il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici "*definitivo e non suscettibile di riesame*", essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita come previsto dall'art. 10, comma 7, del bando di concorso.

Ed invero, come affermato da codesto ecc.ma Sezione: "**In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., tra le altre, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità**" (Tar Lazio, Sez. I Bis, 23 novembre 2020, n. 12328; Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001; cfr. in senso analogo Tar Lazio, Sez. I

Quater, 10 aprile 2019, n. 4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196).

Peraltro, anche il Consiglio di Stato, ha evidenziato quantomeno a far data dai principi elaborati dalla sentenza della Sesta Sezione, n. 601 del 9 aprile 1999 che “un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell’atto amministrativo”, ulteriormente soggiungendo che “anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad un’intrinseca logicità e ad un’intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari, e, anzi, più di ogni altro soggetto dell’ordinamento in ragione dell’interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell’errore, e, per il vizio che ne consegue, nell’eccesso di potere, con conseguente sindacato del giudice amministrativo, che deve poter sempre verificare, anche mediante l’ausilio della c.t.u., se l’amministrazione ha fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell’ambito della propria discrezionalità, di adottare per l’accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole a quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla p.a., avvenga iuxta propria principia” (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 4, TERZO PERIODO DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE - ISTRUTTORIA CARENTE, INCOMPLETA ED INSUFFICIENTE - INGIUSTIZIA MANIFESTA - ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

17. Oltre a quanto precedentemente rilevato, il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici risulta viziato da eccesso di potere per **carenza di motivazione**, nonché per **istruttoria carente, incompleta ed insufficiente**.

Ed invero, come anticipato in punto di fatto, è accaduto che, ultimate le prove fisiche, la ricorrente è stata convocata per il 25 febbraio 2021 presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.

Tuttavia, in esito ai predetti accertamenti, la Commissione, per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, ha ritenuto necessario disporre l'effettuazione di un'ulteriore indagine radiologica, considerata **“indispensabile per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche”** ai sensi dell'art. 10, comma 4, terzo periodo, del bando di concorso.

Così ha sospeso la candidata, indicandogli di sottoporsi ad una **“OMISSIS”** da effettuare presso struttura pubblica o privata convenzionata per finalità medico-legali e di ripresentarsi il 10 marzo 2021 (doc. 5)

18. La ricorrente ha, così, provveduto prontamente ad effettuare gli accertamenti richiesti, recandosi in data **26 febbraio 2021** presso **l'A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero “S. Salvatore - L'Aquila” - U.O.C. Radiologia Interventistica e Neuroradiologia**, al fine di sottoporsi a **OMISSIS**, come prescritto dalla Commissione di Concorso.

Il predetto esame radiologico, come visto, ha consentito di scongiurare la presenza di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

La sig.ra Fagnani si è, dunque, recata in data **10 marzo 2021** presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento al fine di mostrare i risultati degli esami radiologici prescritti dalla Commissione di concorso, per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, e proseguire con lo svolgimento delle restanti prove concorsuali (accertamenti attitudinali).

19. Ebbene, nonostante dagli esami effettuati è emersa l'assenza di qualsiasi patologia degli arti inferiori, la Commissione di concorso **in maniera del tutto arbitraria ed immotivata** non ne ha minimamente tenuto conto ed ha dichiarato la ricorrente **“inidonea”**, con profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto **“ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato LI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: OMISSIS (COD. 231)”** (doc. 7).

È evidente, dunque, **l'illogicità e la contraddittorietà** in cui è incorsa la Commissione nella misura in cui, pur avendo prescritto degli accertamenti specialistici, **non ne ha tenuto conto ed ha dichiarato inidonea la ricorrente, senza addurre alcun elemento valido a spiegare l'esito opposto o,**

comunque, diverso dall'esame radiografico da essa stessa indicato nel provvedimento di sospensione e riconvocazione della candidata (doc. 5).

20. Ed invero, nonostante la Commissione, dopo aver visitato in data 25 febbraio 2021 la ricorrente, avesse ritenuto necessario riconvocarla al fine di valutare adeguatamente la sussistenza *OMISSIS*, ed avesse prescritto un accurato esame radiologico, la stessa si è limitata ad una osservazione visiva dei piedi, **senza nulla specificare in ordine alle modalità con cui è stata effettuata nello specifico la valutazione e, cosa ancor più grave e rilevante ai fini della illegittimità del giudizio di inidoneità, senza esporre alcun elemento valido a spiegare l'esito opposto o, comunque, diverso rispetto agli esami radiologici (*OMISSIS*) prescritti come necessari nel provvedimento di sospensione e riconvocazione della ricorrente, ai fini della valutazione della condizione sanitaria (cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis, 23 novembre 2020, n. 12328 cit.; tra le altre, Consiglio di Stato, ord. 19 giugno 2020, n. 3569, cit.).**

Si ricorda, infatti, che dalla *OMISSIS* alla quale si è sottoposta la ricorrente in data **26 febbraio 2021**, presso l'**A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero "S. Salvatore - L'Aquila" - U.O.C. Radiologia Interventistica e Neuroradiologia**, è risultata "*OMISSIS*" (doc. 6).

21. È evidente, dunque, che il giudizio impugnato si rivela viziato per **difetto di motivazione e di istruttoria**, non avendo la Commissione proceduto ad **effettuare disporre opportuni accertamenti strumentali**.

Laddove, infatti, la Commissione non avesse concordato con gli esiti degli esami mostrati dalla ricorrente sull'esame richiesto, la stessa avrebbe dovuto innanzitutto motivarlo e, contestualmente, ai sensi dell'art. 10, comma 4, terzo periodo, del bando di concorso, "*disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale*".

Diversamente opinando, le norme regolamentari poste a sostegno dei giudizi di inidoneità si rivelerebbero illegittime per incompatibilità con i **parametri costituzionali dell'imparzialità, ragionevolezza ed equanimità dell'azione amministrativa, ex art. 3 e 97 Cost.**, e gli atti impugnati risulterebbero viziati per invalidità derivate.

In definitiva, se appare condivisibile la necessità di scegliere, con rigorosi criteri di idoneità, gli aspiranti allievi carabinieri e dunque la necessità di fugare

ogni dubbio in ordine alla presenza, in capo all'aspirante, di limitazioni fisiche funzionali, non v'è parimenti dubbio che le disposizioni regolamentari devono sempre e comunque rispettare **gli indicati principi costituzionali** ex art.3 e 97 della Costituzione.

DOMANDA CAUTELARE E RICHIESTA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

22. Quanto esposto rende evidente la fondatezza del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è, invece, reso evidente dalla circostanza che il provvedimento di non idoneità impedisce alla ricorrente di prendere parte alle successive fasi concorsuali e, pertanto, al fine di mantenere impregiudicato l'interesse della ricorrente al **completamento delle prove e all'inserimento al corso di imminente inizio**, stante l'avvenuta conclusione delle prove per i **militari e l'imminente incorporamento previsto a partire dall'8 al 17 aprile 2021** per lo svolgimento del corso di formazione riservato alla categoria relativa all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso (come indicato all'art. 3, comma 1, del decreto di approvazione delle graduatorie doc. 15), si chiede l'adozione di un provvedimento che disponga misure cautelari provvisorie, con ordine alla competente Commissione dell'ammissione con riserva della ricorrente, ai fini della partecipazione alle ulteriori fasi della procedura (prove attitudinali, valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata, il cui inizio è previsto subito dopo il termine delle prove concorsuali).

23. Nelle more della fissazione della trattazione della presente domanda cautelare, alla prima Camera di Consiglio utile, la ricorrente non avrebbe la possibilità di partecipare alle prove attitudinali e, conseguentemente, in caso di superamento delle stesse, non potrebbe essere ammessa alla frequenza del **corso di formazione riservato alla categoria relativa all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso.**

Ed invero, poiché l'incorporamento per lo svolgimento del corso di formazione è previsto a partire dall'8 al 17 aprile 2021 e la durata complessiva del corso è di 4 mesi, qualora la ricorrente non venisse ammessa entro i primi 40 giorni di svolgimento del corso supererebbe il limite massimo consentito di giorni di assenza previsto dall'art. 23, comma

1 del "Regolamento delle Scuole Allievi Carabinieri", pari ad un terzo delle giornate addestrative, con impossibilità di sostenere gli esami finali.

Pertanto, si richiede l'adozione di un provvedimento monocratico presidenziale d'urgenza, che sospenda gli effetti degli atti impugnati, e dunque, principalmente dell'esclusione immediata del ricorrente dalla partecipazione all'ulteriore fase concorsuale.

Considerato, altresì, che la ricorrente - ad oggi - ha già conseguito un punteggio pari a 66,50 ben superiore rispetto all'ultima candidata in graduatoria "militari" che ha un punteggio pari a 54 (posizione n. 1540) e che, in caso di superamento della prova attitudinale, le consentirebbe di collocarsi utilmente in graduatoria.

DOMANDA ISTRUTTORIA

24. Ove si reputi necessario accertare l'idoneità della ricorrente e la rispondenza del suo stato di salute ai requisiti imposti dalle norme applicabili, voglia codesto ecc.mo Collegio disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o **verificazione medico-legale**), anche in contraddittorio tra le parti, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia, che ha determinato il giudizio di non idoneità e **ciò già anche con decreto monocratico d'urgenza secondo i precedenti dell'ecc.mo Tribunale (Tar Lazio, Sez. I bis, decreto cautelare n. 1334 del 2 marzo 2021; Tar Lazio, Sez. I bis, decreto cautelare 3 gennaio 2020, n. 36; Tar Lazio, Sez. I bis, 27 ottobre 2018, n. 6472; Tar Lazio, Sez. I Bis, 18 dicembre 2017, n. 6823; cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis, 5450/2014).**

IN SUBORDINE, DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

25. Premesso che l'interesse della ricorrente si appunta in primo luogo sull'ammissione alle successive fasi concorsuali, **ove per qualunque ragione non dovesse concedersi tale cautela, si domanda il risarcimento del danno da perdita di *chance* o in forma specifica.**

Evincendosi da quanto precede i connotati della condotta illegittima dell'Amministrazione, sussistono parimenti il nesso di causalità ed il danno risarcibile.

26. In particolare, calcolata la possibilità di vincere il concorso come singola *chance*, ne deriva che al ricorrente è stata ingiustamente tolta una consistente possibilità di vincere il concorso, pari al rapporto fra il numero finale dei

vincitori, 3581 come integrato per successive aggiunte, ed il numero di detti idonei ammessi alle prove attitudinali, numero attualmente in corso di formazione.

Tale legittima aspettativa è perciò quantificabile nella corrispondente frazione (numero dei vincitori diviso il numero degli ammessi alle prove attitudinali) dello stipendio di allievo carabiniere in ferma prefissata della posizione bandita, nell'arco della durata media della relativa carriera. Questa valutazione – utile ai fini della determinazione del risarcimento – può peraltro costituire il parametro di un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'Amministrazione debitrice dovrà proporre a favore di parte ricorrente la reintegrazione o il ristoro economico.

27. Per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013, potrà anche in subordine trovare applicazione l'art. 34 comma primo lett. c) del C.p.a., che considera la possibilità di *“misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”*, anche mediante *“misure di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile”*.

28. Nell'eventualità che la reintegrazione in forma specifica sia tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l'Amministrazione dovrà comunque rimborsare alla ricorrente i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di *chance* nella misura dedotta.

Nel calcolo del risarcimento per equivalente, occorrerà aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

29. In relazione all'elevato numero dei controinteressati, al momento della proposizione del gravame solo potenziali, si chiede all'Ecc.mo Collegio di autorizzazione la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a., autorizzando la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Fagnani come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

- 1) **in via preliminare**, anche attraverso l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad **assicurare l'immediata ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi della selezione (prove attitudinali) e, in caso di superamento delle stesse, alla valutazione dei titoli e al successivo corso per allievi carabinieri in ferma quadriennale;**
- 2) **in via istruttoria**, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o verifica), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia che ha determinato il giudizio di non idoneità, **anche con decreto cautelare monocratico**;
- 3) **in via istruttoria**, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;
- 4) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale;
- 5) **nel merito**, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di *chance* o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa;

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Copia del bando di concorso;

- 2) Copia del decreto di modifica del bando di concorso;
- 3) Copia dell'estratto di servizio e dell'autodichiarazione con i dati aggiornati;
- 4) Copia dell'esito della prova scritta e delle prove di efficienza fisica;
- 5) Copia del provvedimento di sospensione e riconvocazione del 25.02.21;
- 6) Copia dell'esito dell'esame radiologico del 26.02.2021 eseguito presso l'A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero "S. Salvatore - L'Aquila";
- 7) Copia del giudizio di inidoneità del 10.03.2021;
- 8) Copia dell'esito dell'esame radiologico del 06.04.2021 eseguito presso l'A.S.L. 1 Regione Abruzzo - Presidio Ospedaliero "S. Salvatore - L'Aquila" - Dipartimento Tecnologie Pesanti - U.O.S.D. Radiologia Dea;
- 9) Copia del referto dell'esame specialistico "OMISSIS" effettuato il 06.04.2021;
- 10) Copia del referto dell'esame specialistico "OMISSIS" effettuato il 06.04.2021;
- 11) Copia dell'idoneità conseguita al concorso per VFP1 nell'E.I.;
- 12) Copia dell'autodichiarazione sulle prove fisiche sostenute durante il servizio militare;
- 13) Copia dell'istanza di accesso agli atti;
- 14) Copia del D.M. 4 giugno 2014 e degli allegati;
- 15) Copia del decreto del 27.03.2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di approvazione delle graduatorie e relativa graduatoria;
- 16) Copia dell'avviso per i candidati vincitori ai fini delle operazioni di incorporamento;
- 17) Copia delle Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il contributo unificato per il presente procedimento è dovuto in misura ridotta della metà, trattandosi della materia del pubblico impiego, ed è pari ad euro 325,00.

Palermo-Roma, 6 aprile 2021

Avv. Claudia Caradonna